

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 15 dicembre 2009, n. 13.

Modifica ordinanza n. 10 del 30 ottobre 2009 concernente «Profilassi delle malattie infettive animali: individuazione della zona di protezione e sorveglianza per malattia vescicolare enterovirus del suino (MVS) in alcuni comuni del territorio regionale».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 ;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8/2/1954, n. 320;

Vista la legge regionale 6 giugno 1980 n. 55, concernente “Esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, ai sensi degli articoli 16 e 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833” ed in particolare, l’art. 6 che prevede l’attribuzione al Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17/5/1996, n. 362, concernente il regolamento recante le norme per l’attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2007 recante “Modifica dell’allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 17/05/1996 n. 362” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2007;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008, “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26/06/2008;

Viste le proprie precedenti Ordinanze nn. Z0010 del 30/10/2009 e Z0012 del 09/11/2009 concernenti “Profilassi delle malattie infettive animali: individuazione della zona di protezione e sorveglianza per malattia vescicolare da enterovirus del suino (MVS) in alcuni Comuni del territorio regionale”;

Atteso che con le suddette Ordinanze veniva individuato nell'allegato A quali zone di protezione e di sorveglianza da malattia vescicolare da enterovirus dei suini, la porzione di territorio dei comuni compreso rispettivamente in un raggio di 3 Km e in un raggio di 10 Km dai focolai fino a quella data accertati, indicati nel medesimo allegato;

Considerata l'alta densità di allevamenti della specie suina presenti all'interno delle zone di protezione e sorveglianza, comprendendo anche quelli destinati all'autoconsumo;

Considerato, altresì, che il divieto di macellazione di cui all'art. 2 lett. h) dell'Ordinanza n. Z0010 del 30/10/2009 mette a rischio la prosecuzione delle attività produttive e commerciali di tali allevamenti;

Preso atto che con nota prot. n. 3851 del 02/12/2009 il Responsabile della S.C. Ispezione degli alimenti di origine animale della ASL di Frosinone ritiene che la macellazione domiciliare dei suini ad uso proprio secondo le metodiche consolidate, a partire dal completamento dell'abbattimento dei suini dei focolai e correlati, non rappresenta una condizione di rischio ai fini epidemiologici in quanto fondi ciechi;

Atteso che il D.P.R. n. 362/96 prevede già alcune deroghe in merito alla movimentazione dei suini valutando la situazione territoriale;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente riformulare l'art. 2 (Misure da adottare in zona di protezione) dell'Ordinanza n. Z0010 del 30/10/2009 sopprimendo, in particolare, il punto indicato con la lettera h) "*divieto di macellazione di suini ad uso privato*";

ORDINA

Articolo 1

E' soppresso il punto indicato con la lettera h) "*divieto di macellazione di suini ad uso privato*" dell'art. 2 della Ordinanza n. Z0010 del 30/10/2009.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì 15 dicembre 2009

Il Vice Presidente
MONTINO